



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblée

Prot.n.7102/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare I, VII e IV

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Riorganizzazione delle aree protette regionali, del sistema parchi urbani di interesse regionale, nonché dei siti della Rete Natura 2000."**  
**Reg.Gen.n.327**

Ad iniziativa dei Consiglieri componenti il Gruppo "Caldoro Presidente" (Salvatore, Fortunato, Grimaldi, Marino, Zecchino, ) "Gruppo Misto" (Maisto e Sommesse C.); "Gruppo Noi Sud (Nappi).

Depositata il 29 marzo 2012

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**IV e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 17 APR. 2012

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

## PROPOSTA DI LEGGE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0007102/A

Del 29/03/2012 12.20.49

Da CR A.SERASS

Prot. N° 52

del 28/03/2012

“Riorganizzazione delle aree protette regionali, del sistema parchi urbani di interesse regionale, nonché dei siti della Rete Natura 2000.”

Ad iniziativa dei sottoscritti Consiglieri regionali aderenti al Gruppo Federato “Caloro Presidente”:

Salvatore Gennaro – Gruppo Caloro Presidente

Fortunato Giovanni “ “ “

Grimaldi Massimo “ “ “

Marino Angelo “ “ “

Zecchino Ettore “ “ “

Maisto Giuseppe Gruppo Misto

Sommese Carmine “ “

Nappi Sergio Gruppo Noi Sud

28/03/12  
Sommese Carmine

ATTIVITA' LEG. VA

REG. GEN. N.

327

## RELAZIONE

Con la proposta di legge si intende disciplinare organicamente, con un'unica fonte normativa, le materie delle aree protette regionali, dei siti della Rete Natura 2000 nonché del sistema dei parchi urbani di interesse regionale e del parco metropolitano collinare di Napoli.

Si precisa che il progetto non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quello già stanziato con il Bilancio 2012 (L.L.RR. n. 1 e 2 del 2012) e nel contempo riorganizza sistematicamente le materia sopra richiamate.

Inoltre, si è provveduto alla interpolazione delle innumerevoli modifiche apportate alla L.R. 33/1993 nel corso degli anni, sino alla L.R. n. 1/2012.

In particolare, i punti qualificanti e innovativi della proposta di legge, rispetto a quanto già disciplinato con le LL.RR. 33/1993 e 17/2003 (oltre alle deliberazioni regionali di disciplina della tutela dei SIC e ZPS della Rete Natura 2000), possono così sintetizzarsi:

- unica fonte normativa per la disciplina delle aree protette regionali, del sistema parchi urbani di interesse regionale, nonché dei siti della Rete Natura 2000;
- attribuzione alle competenze dell'Ente parco dei procedimenti di esame della istanza di nulla osta ambientale, allo stato di competenza dei comuni, limitatamente alle aree comprese nel perimetro del parco;
- attribuzione alle competenze dell'Ente parco delle procedure di tutela e gestione dei siti della Rete Natura 2000 (ZPS zone con protezione speciale e SIC siti di interesse comunitario), allo stato disciplinate da alcune deliberazioni regionali;
- sono disciplinate le aree di collegamento ecologico con competenze attribuite alle Amministrazioni provinciali.



## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

### **Riorganizzazione delle aree protette regionali, del sistema parchi urbani di interesse regionale, nonché dei siti della Rete Natura 2000**

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### *Art. 1*

##### *Finalità*

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo inoltre conto degli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992) dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, nonché del rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 con le seguenti finalità:
  - a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
  - b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
  - c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
  - d) integrare il sistema delle Aree naturali protette regionali, dei parchi urbani di interesse regionale e dei siti della Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile della Campania;
  - e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella nazionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili di scala regionale, interregionale, nazionale per le Aree protette nazionali appartenenti ai sistemi territoriali dell'Appennino.



## Art. 2 Classificazione e definizioni

1. Ai fini della presente legge:
- a) per Sistema parchi urbani di interesse regionale, si intende il sistema urbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico, individuate dallo strumento urbanistico comunale vigente come aree a parco, aree verdi, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica, sia alberate, sia rurali, sia incolte improduttive, nonché aree percorse dal fuoco successivamente da rimboschire con specie autoctone attraverso l'acquisizione di aree intercluse per consentire il ripristino di habitat senza soluzioni di continuità, ed aree vincolate per la protezione ambientale, funzionalmente integrate in un tessuto unitario continuo. Possono far parte del sistema dei parchi urbani di interesse regionale anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali. Inoltre, per monumenti naturali si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, di formazioni geologiche o paleontologiche che presentano caratteristiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico;
  - b) per Aree naturali protette, di seguito denominate *Aree protette*, i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge del 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla presente legge;
  - c) per siti della Rete natura 2000, i territori sottoposti alla disciplina dettata dalla direttiva n. 92/43/CEE, dalla direttiva n. 79/409/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
  - d) per biodiversità, la varietà della vita in tutte le sue forme, livelli e combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, delle specie e la variabilità genetica;
  - e) per aree di collegamento ecologico, le zone e gli elementi fisico-naturali, esterni alle Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, che per la loro struttura lineare e continua, o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali ed animali;
  - f) per Rete ecologica regionale, l'insieme delle unità ecosistemiche di alto valore naturalistico, tutelate attraverso il sistema regionale ed interconnesse tra di loro dalle aree di collegamento ecologico, con il primario obiettivo del mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali.



**Art. 3**  
**Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette regionali, del sistema parchi  
urbani di interesse regionale e dei siti della Rete Natura 2000**

1. È istituito, il Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Comitato consultivo regionale è così composto:
  - a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede;
  - b) dall'assessore all'agricoltura e foreste, o suo delegato;
  - c) dall'assessore all'urbanistica e territorio o suo delegato;
  - d) dall'assessore all'ecologia o suo delegato;
  - e) da due rappresentanti indicati dalle università statali e dagli istituti universitari statali della Regione;
  - f) da un rappresentante dell'Orto botanico di Napoli;
  - g) da tre rappresentanti di istituzioni scientifiche di cui uno dell'Osservatorio Vesuviano, uno della Stazione zoologica e uno del Consiglio nazionale delle ricerche;
  - h) da quattro rappresentanti da indicare dalle associazioni ambientaliste nazionali presenti sul territorio regionale riconosciute dal Ministero per l'ambiente e operanti in Campania;
  - i) da cinque rappresentanti designati dalle amministrazioni provinciali della Campania;
  - j) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
  - k) da un funzionario del struttura regionale competente che svolgerà le funzioni di segretario;
  - l) dai presidenti della Aree protette regionali e nazionali e dei parchi urbani di interesse regionale.
3. Il comitato consultivo regionale dura in carica per l'intera legislatura o comunque fino all'insediamento del successivo.
4. In sede di prima applicazione della presente legge il comitato consultivo regionale è nominato entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. In caso di mancata designazione di parte dei membri, detto comitato è convocato con i membri già designati purché essi siano in numero non inferiore alla metà più uno del totale.
5. La partecipazione alle sedute del comitato è a titolo gratuito e senza rimborsi.

**Art. 4**

**Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette regionali, del sistema parchi  
urbani di interesse regionale e dei siti della Rete Natura 2000**

1. Il comitato consultivo regionale previsto nell'articolo 3:
  - a) esprime pareri su proposte, progetti e iniziative della Giunta regionale, degli enti delegati e degli altri soggetti previsti dallo Statuto regionale sulle materie della presente legge;
  - b) formula indirizzi e proposte relative alla istituzione e alla gestione delle aree naturali protette regionali, del sistema parchi urbani di interesse regionale e dei siti della Rete Natura 2000;
  - c) propone programmi di educazione ambientale finalizzati alla protezione della natura con specifico riguardo a parchi e riserve;



- d) propone ricerche scientifiche ed attività sperimentali per una corretta gestione dell'ambiente naturale ed umano delle Aree naturali protette;
- e) fornisce alla Giunta regionale pareri per la predisposizione, gli aggiornamenti e le integrazioni del programma regionale per le Aree naturali protette;
- f) collabora all'attività di vigilanza sulla gestione di parchi e riserve;
- g) collabora con analoghi organismi esistenti a livello regionale e nazionale, anche ai fini della predisposizione di un programma nazionale di interventi a tutela del patrimonio naturale.

## CAPO II

### **Individuazione delle aree naturali protette regionali, del sistema parchi urbani di interesse regionale e dei siti della Rete Natura 2000**

#### Art. 5

#### *Individuazione delle aree naturali protette regionali, del sistema parchi urbani di interesse regionale e dei siti della Rete Natura 2000*

1. Con la presente legge è confermato il programma delle Aree naturali protette di cui al seguente elenco
  - a) Sistemi parchi e riserve
    - 1) Matese;
    - 2) Roccamonfina e foce Garigliano;
    - 3) Taburno-Camposauro;
    - 4) Partenio;
    - 5) Foce Volturno e costa di Licola;
    - 6) Campi Flegrei;
    - 7) Monti Lattari;
    - 8) Monti Picentini;
    - 9) Monti Eremita-Marzano;
    - 10) Foce Sele e Tanagro;
    - 11) Lago Falciano;
    - 12) Ente parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno;
    - 13) Diecimare;
    - 14) Parco Vallo di Lauro-Pizzo d'Alvano;
    - 15) Parco Monte Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato.
2. Sono confermati i parchi urbani e i parchi metropolitani già disciplinati dalla Legge regionale n. 17 del 2003.
3. All'istituzione dei parchi urbani si provvede, con delibera della giunta regionale che ne informa le competenti commissioni consiliari regionali.
4. L'istituzione del parco urbano favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale ed è inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde con apposite indagini per definire gli ambiti degli ecosistemi, favorendo in fase progettuale gli elementi principali di detti ecosistemi anche in riferimento al territorio.



5. La gestione dei parchi urbani è affidata ai comuni competenti per territorio secondo le apposite linee guida che la giunta regionale adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. I comuni dotati dello strumento urbanistico comunale possono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una variante relativa al sistema urbano del verde per uniformarsi ai criteri previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera a).
7. Le attività di pianificazione ed il programma annuale di attività dei parchi urbani sono sottoposti all'esame preventivo della giunta regionale che può formulare osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione.
8. Per parco metropolitano si intende il parco urbano del comune di Napoli già denominato Parco delle colline di Napoli dagli strumenti urbanistici comunali, la cui gestione è affidata ad un ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale. Al parco metropolitano così istituito possono aderire i comuni limitrofi che individuano le aree contigue con le caratteristiche previste ai commi 1 e 2, su proposta del consiglio comunale interessato. La formalizzazione dell'adesione e l'integrazione degli organi di gestione sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
9. La Rete natura 2000 è costituita dalle Zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dai siti di importanza comunitaria (SIC), individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
10. Gli obiettivi, le modalità e le competenze gestionali dei siti della Rete natura 2000 sono attribuiti, con deliberazione della Giunta regionale, alle competenze delle Aree protette regionali nel cui territorio ricadono i siti, oppure ad esse adiacenti o con esse morfologicamente attratte.
11. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanentemente, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti di gestione delle Aree protette mediante l'emanazione di apposite direttive riguardanti in particolare le modalità di gestione e la predisposizione di strumenti di pianificazione, programmazione ed attuazione dei siti della Rete natura 2000. In particolare, la Giunta regionale individua i propri programmi di settore nei quali sono previste priorità nel riparto dei relativi finanziamenti a favore dei territori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
12. Sono, inoltre, attribuite alla competenza delle Aree protette regionali, per quanto concerne i territori compresi nel perimetro del parco, i procedimenti previsti nell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), con le modalità disciplinate dallo stesso decreto legislativo nonché dalla legislazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità dei procedimenti di attribuzione delle competenze previste nel comma 10.

#### Art. 6

#### *Procedimento per la istituzione delle Aree naturali protette*

1. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni permanenti del Consiglio regionale, istituisce i parchi e le riserve naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

2. Il documento di indirizzo, previsto nel comma 1, viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le province, le comunità montane e i comuni interessati all'istituzione dell'area protetta. E' sempre acquisito il parere consultivo del comitato previsto nell'articolo 3.

### **CAPO III**

#### **Gestione delle aree naturali protette**

#### **Art. 7**

##### ***Gestioni dei parchi***

1. La gestione dei parchi è affidata ad appositi enti-parco con personalità giuridica di diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Sono organi dell'ente:
  - a) il Presidente;
  - b) la Giunta;
  - c) il collegio dei revisori dei conti;
  - d) la comunità del parco.

#### **Art. 8**

##### ***Il Presidente dell'ente parco***

1. Il Presidente dell'ente parco è nominato dalla Giunta regionale su proposta degli assessori alle foreste, alla urbanistica e all'ecologia, e prescelto tra persone che si sono distinte per i loro studi o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprono cariche elettive o amministrative negli enti locali compresi nel territorio del parco, negli organi di gestione di enti regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee. La nomina è contestualmente inviata al Consiglio regionale per l'espressione del gradimento prevista nell'articolo 48 dello Statuto regionale.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'ente. Ulteriori compiti e funzioni del Presidente sono definiti nello statuto ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 394 del 1991.
3. Il Presidente dell'ente parco dura in carica tre anni che decorrono dalla data della deliberazione della Giunta regionale in cui lo stesso viene nominato.

#### **Art. 9**

##### ***Giunta del parco***

1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello statuto dell'ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.
2. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell'ente parco.

3. Funge da segretario un dipendente dell'ente parco indicato dal Presidente dell'ente.
4. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'ente e, in particolare:
  - a) adotta, sentito il comitato consultivo regionale per le aree naturali protette previsto nell'articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, previsto nell' articolo 18 della presente legge;
  - b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;
  - c) elabora e adotta lo statuto dell'ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.
5. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. L'organico del parco è costituito da personale in servizio presso l'amministrazione regionale opportunamente distaccato.
7. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che, decorsi trenta giorni dalla richiesta non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti, sono considerati rinunciatarî.

#### **Art. 10**

#### ***Collegio dei revisori dei conti***

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno su designazione del Ministero del tesoro, entro un anno dall'istituzione dell'Area naturale protetta, individuati tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

#### **Art. 11**

#### ***Comunità del parco***

1. La comunità del parco è costituita dai sindaci dei comuni del parco, dai presidenti delle province e delle comunità montane interessate, dal Presidente della Giunta regionale.
2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'ente parco. Il suo parere è obbligatorio su:
  - a) regolamento del parco;
  - b) piano del parco;
  - c) bilancio e conto consuntivo;
  - d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti.
3. La comunità delibera, previo parere vincolante della Giunta sul piano pluriennale economico, adottato dalla Giunta e approvato dalla Regione, vigila inoltre, sulla sua attuazione. La comunità adotta un proprio regolamento.
4. La comunità elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando venga richiesto dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.



**Art. 12**  
***Il direttore dell'ente parco***

1. Il direttore dell'ente parco è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea, su proposta dell'assessore all'urbanistica e con decreto del Presidente della Giunta regionale tra gli idonei alla carica a presidente dei parchi. Il direttore dura in carica tre anni. Gli emolumenti riconosciuti al direttore sono posti a carico del bilancio regionale.
2. Costituiscono titoli preferenziali specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo ambientalisti o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale.
3. La carica di direttore dell'ente parco è incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale o provinciale, consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti, sindaco e assessore comunale, presidente o assessore di comunità montana.
4. Le funzioni di direttore sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con la pubblica amministrazione. I requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Ferme restando le prerogative e le competenze disposte dalla presente legge, il direttore è alle dipendenze funzionali del presidente dell'ente parco.
5. Al direttore dell'ente compete la gestione ed il coordinamento delle attività del parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta.
6. Il direttore dell'ente prevede alla realizzazione di quanto previsto nel piano del parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta.
7. Il direttore dell'ente sovrintende, inoltre, alla raccolta dei dati, alla promozione di studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza dei parchi; accerta, anche mediante aerofotogrammetria annuale da effettuare nei periodi invernali, eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio.
8. Il direttore dell'ente è responsabile della conservazione del parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti autorità (giudiziarie e amministrative) rapporti-denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti i parchi di cui egli venga a conoscenza.
9. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del parco e di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di esso, il direttore dell'ente può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dalla Giunta e quest'ultima procede al riesame e decide, su parere obbligatorio del comitato consultivo regionale per le aree naturali protette previste nell'articolo 3, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

**Art. 13**  
***Convenzioni***

1. L'ente parco, previa deliberazione della Giunta su proposta del presidente, può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati a norma dell'articolo 23 della legge n. 394 del 1991, per promuovere iniziative scientifiche, turistiche ed educative.

#### **Art. 14**

##### ***Funzioni amministrative di controllo***

1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge, nonché le funzioni di vigilanza e controllo per ciascuna area protetta relativamente all'osservanza delle norme di legge e dei relativi regolamenti sono espletate dalle strutture regionali competenti.
2. In caso di inosservanza delle norme di attuazione, di inerzia prolungata o grave inadempienza da parte degli organi di gestione degli enti parco, il Presidente della Giunta regionale interviene con propri provvedimenti che prevedono la nomina di appositi commissari ad acta, o, in caso di grave inadempienza, lo scioglimento degli organi amministrativi degli enti di gestione delle Aree naturali protette.

#### **Art. 15**

##### ***Divulgazione ambientale nell'ambito del sistema scolastico***

1. I comuni e le comunità montane, le amministrazioni provinciali, le associazioni ambientaliste e protezioneiste, d'intesa con gli enti parco, possono richiedere alla Regione Campania il finanziamento di attività divulgative per diffondere le nozioni relative alla conoscenza del patrimonio naturale, alle funzioni esplicate dallo stesso, nonché ogni altra iniziativa atta a far conoscere le specie oggetto di tutela della presente legge e la corretta fruizione del patrimonio naturale.
2. L'ente parco favorisce le visite ed i rapporti con scolaresche di ogni ordine e grado.

#### **Art. 16**

##### ***Gestione delle riserve naturali***

1. Per la gestione delle riserve naturali ricadenti sull'intero territorio di ciascuna provincia è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un unico ente che ha competenza su tutte le altre aree della provincia. Esso ha la stessa articolazione gestionale degli enti parco.
2. Dell'ente previsto al comma 1 fanno parte le riserve regionali già istituite.

## **CAPO IV**

### **Piani Territoriali**

#### **Art. 17**

##### ***Strumenti di attuazione***

1. Piano territoriale del parco:
  - a) la giunta del parco, entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'ente, adotta, sentito il parere della comunità del parco, un progetto di assetto territoriale del parco, stabilisce i confini definitivi e la zonizzazione del territorio secondo l'articolazione prevista dall'articolo 21;
  - b) il progetto è depositato nella sede dell'ente di gestione, nonché della segreteria di ogni comune territorialmente interessato al Parco per la durata di trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; di tale deposito è data notizia con avvisi sulla stampa locale;
  - c) entro trenta giorni successivi al deposito, chiunque può presentare osservazioni;
  - d) il piano territoriale del parco, unitamente alle osservazioni ed alle eventuali contraddeduzioni dell'ente di gestione, è trasmesso alla Giunta regionale che, sentito il comitato consultivo regionale previsto nell'articolo 3 della presente legge, lo invia alle competenti Commissioni consiliari permanenti. Le suddette Commissioni inviano il piano territoriale con il relativo parere al Consiglio regionale, per l'approvazione.
2. Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili:
  - a) la giunta del parco predispone un progetto di piano economico sociale che è approvato secondo le stesse modalità del piano territoriale del parco.

#### **Art. 18**

##### ***Contenuti del piano territoriale del parco***

1. Il piano territoriale del parco formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area, indica gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisa, mediante azionamento, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.
2. In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturali:
  - a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico e naturale, elencando i comuni interessati;
  - b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva è mantenuta o recuperata;
  - c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
  - d) stabilisce le direttive dei criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei piani urbanistici comunali ed intercomunali per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali piani rispetto agli obiettivi prioritari più sopra enunciati;
  - e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per strutture ed attrezzature collegate al tempo libero.
3. Il piano territoriale del parco, nelle sue norme di attuazione ne specifica le previsioni immediatamente attrattive:

- a) che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai piani regolatori generali o programmi di fabbricazione vigenti;
  - b) che consentono la salvaguardia temporanea nel territorio interessato fino al loro reperimento, da parte dei comuni interessati, nei propri strumenti urbanistici locali da adottare;
  - c) che vincolano immediatamente gli enti incaricati di redigere o adeguare i piani urbanistici comunali ed intercomunali
4. Le previsioni del piano territoriale del parco sono obbligatorie nei confronti dei comuni, i quali adeguano gli strumenti urbanistici comunali entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano territoriale del parco.
  5. In ogni caso, decorso il termine stabilito nel comma 4, le previsioni del piano territoriale del parco sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti comunali vigenti.

#### Art. 19

#### *Durata ed effetti del piano territoriale del parco*

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani territoriali dei parchi hanno efficacia a tempo indeterminato.
2. I comuni il cui territorio è incluso, in tutto od in parte, nei piani, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1150 del 1942, uniformano i propri strumenti urbanistici entro i termini stabiliti.
3. Nelle more di tale procedura, restano vigenti le norme vincolistiche provvisorie contenute nelle singole leggi istitutive.
4. È fatto obbligo ai comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici attenersi alle direttive dei piani territoriali dei parchi.

#### Art. 20

#### *Elementi del piano territoriale del parco*

1. Il piano territoriale del parco è costituito:
  - a) dalle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:25.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
  - b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e determinare la portata dei suoi contenuti, nonché le direttive ed i criteri metodologici per i piani comunali ed intercomunali con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative delle modalità di attuazione dei detti piani, degli standard urbanistici
  - c) da una relazione illustrativa che espliciti:
    - 1) gli obiettivi generali assunti;
    - 2) i criteri programmatici e di metodo seguiti;
    - 3) le scelte operate;
    - 4) indicazioni sul programma finanziario per l'attuazione del piano.

## Art. 21

### *Articolazione zonale*

1. In ciascun parco regionale è prevista la seguente articolazione:
  - a) zona di riserva integrale (zona A) in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostruzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'ente parco. Le zone a riserva integrale sono individuate fra quelle prive di insediamenti permanenti abitativi o produttivi. Vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. Le aree destinate a riserva integrale possono essere acquisite alla proprietà pubblica;
  - b) zona di riserva generale (zona B). Ogni attività è rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastano con le finalità del parco;
  - c) zona di riserva controllata (zona C). Sono incentivate le attività agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socioeconomiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al parco.
2. Gli strumenti di piano esistenti e quelli in via di formazione prevedono:
  - a) la progressiva attenuazione dei guasti urbanistici in atto;
  - b) l'armonizzazione paesaggistica delle nuove strutture edilizie alle impostazioni architettoniche esistenti;
  - c) il recupero e il restauro del patrimonio edilizio appartenente al tessuto urbano di significato storico;
  - d) la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo all'artigianato ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla tipicità dei prodotti.
3. Tutte le opere pubbliche che sono realizzate all'interno delle zone B e C, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed i rimboschimenti, ricevono l'approvazione dell'ente parco.
4. In tutto il territorio del parco valgono i divieti generali previsti nell'articolo 11, comma 3 della legge n. 394 del 1991, sono concesse deroghe dall'ente parco, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti nel regolamento di ciascun parco.
5. Ai parchi regionali possono essere realizzate aree contigue, avvalendosi delle norme e procedure previste nell'articolo 32 della legge n. 394 del 1991.

## Articolo 22

### *Aree di collegamento ecologico*

1. La Regione riconosce l'importanza delle aree di collegamento ecologico per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La Giunta regionale emana a questo scopo apposite direttive per l'individuazione, la salvaguardia e la ricostituzione di tali aree.

2. Le province provvedono all'individuazione delle aree di collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più province contermini sono individuate d'intesa tra le province territorialmente interessate.
3. Le modalità di salvaguardia delle aree di collegamento ecologico sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale ed urbanistica delle province e dei comuni, nonché dai piani faunistici provinciali. Le aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più province contermini sono disciplinate in base a forme tra loro coordinate.

**CAPO V**  
**Vigilanza e Sanzioni**

**Art. 23**  
**Vigilanza**

1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di polizia urbana e locale, oltre agli agenti del corpo forestale dello Stato, alle guardie giurate ambientali della Regione Campania, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle amministrazioni provinciali nonché alle apposite guardie giurate nominate dall'autorità competente su richiesta degli enti parco ed associazioni naturaliste e protezionistiche conformemente a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nel numero di almeno tre agenti per struttura incrementato di una ulteriore unità per ogni 1.000 ettari di superficie vincolata.

**Art. 24**

***Sanzioni relative ai parchi e riserve naturali***

1. Per la violazione delle norme dell'articolo 21, nonché delle disposizioni dettate dai piani e dai regolamenti dell'ente parco, si applicano le sanzioni amministrative da euro 260,00 ad euro 2600,00, nonché è sempre disposto il ripristino dello stato dei luoghi e l'inoltro del verbale alle autorità giudiziarie competenti.
2. L'entità della sanzione è desunta:
  - a) dalla gravità della violazione;
  - b) dall'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;
  - d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.
3. Gli agenti accertano le infrazioni e procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme previste nella presente legge.
4. L'ente parco adotta con regolamento, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, la disciplina di dettaglio.

**Art. 25**  
***Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni***

1. Gli agenti che hanno accertato violazioni alla presente legge, contestano immediatamente l'infrazione all'interessato a mezzo di apposito verbale da trasmettere in copia all'autorità da cui dipendono, ed al direttore dell'ente parco.
2. In caso di impossibilità di contestazione immediata, il presidente dell'ente parco, su invito del direttore, provvede alla notifica ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Il presidente dell'ente parco, entro trenta giorni dall'avventura notifica, con propria ordinanza, stabilisce, tenuto conto delle modalità previste nell'articolo 24 l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore, da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria dell'ente parco.
4. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla notifica al Presidente della Giunta regionale che, con motivato provvedimento può accogliere o rigettare il ricorso.
5. Copia del ricorso è inviata anche al presidente dell'ente parco che ha emesso l'ordinanza.
6. Trascorsi trenta giorni senza che il trasgressore abbia provveduto ad obliare la sanzione o abbia prodotto ricorso, si procede alla riscossione forzata secondo le norme previste dalla legislazione vigente.

**Art. 26**  
***Proventi delle sanzioni***

1. I fondi introitati dall'ente parco provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative previsti nella presente legge, sono iscritti in un apposito capitolo del relativo bilancio di previsione della entrata e sono utilizzati per la tutela del patrimonio naturale.

**CAPO VI**  
**Norme finanziarie**  
**Art. 27**  
***Finanziamento***

1. La Regione finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione delle aree protette regionali, del sistema parchi urbani di interesse regionale, nonché dei siti della Rete Natura 2000, concorre inoltre alle spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.

2. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste dei singoli soggetti di cui al comma 1, il programma di interventi per la loro gestione con la relativa previsione di spesa accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi adottati.
4. La determinazione della spesa di ciascun esercizio finanziario è effettuata in sede di approvazione del bilancio di competenza.
5. Le somme destinate alla gestione e per l'attuazione dei programmi adottati sono accreditate ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con atti di liquidazione da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio gestionale della Regione.

#### **Art. 28**

##### ***Oneri finanziari***

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari alle somme già stanziare in bilancio nel 2012, per il finanziamento delle attività di cui alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) e 7 ottobre 2003, n. 17 (Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale), nonché di quelle appostate nello stesso bilancio per la tutela e la gestione dei siti della Rete Natura 2000, si è già fatto fronte con le leggi regionali n. 1 del 27 gennaio 2012 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) e 2 del 27 gennaio 2012 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014).
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio annuale in base alle disponibilità del bilancio medesimo.

#### **Art. 29**

##### ***Abrogazioni***

1. Sono abrogate le leggi regionali n. 33 del 1993 e n. 17 del 2003 e tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge.

#### **Art. 30**

##### ***Dichiarazione di urgenza***

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.